

I delitti contro il patrimonio culturale e i riflessi in ottica 231

Con legge n. 22/2022, il legislatore, oltre ad intervenire direttamente sul codice penale con l'aggiunta del Titolo VIII-bis rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», ha ampliato il catalogo dei reati presupposto inserendo nel corpo del d.lgs. 231/01 l'art. 25-*septiesdecies* e l'art. 25-*duodevicies* che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ad una molteplicità di reati, quali ad esempio il furto e l'appropriazione indebita di beni culturali, la loro ricettazione e il riciclaggio e la contraffazione di opere d'arte.

In termini strettamente operativi, è opportuno che gli enti già dotati di un Modello Organizzativo valutino l'aggiornamento del *Risk Assessment* qualora realizzino attività che potrebbero, astrattamente, comportare la commissione delle fattispecie di reati sopradescritte.

La riforma interessa un maggior numero di società di quelle che potrebbe sembrare di primo acchito.

L'attenzione, infatti, dovrà essere posta non solo dalle società operanti nei settori direttamente interessati dalla riforma (quali, ad esempio, le società che si occupano dell'organizzazione di gallerie d'arte o di aste o della gestione di complessi museali e/o architettonici) ma altresì dalle società che operano nel settore della realizzazione di infrastrutture oppure a quelle società che abbiano l'interesse ad estendere il proprio sito produttivo, che potrebbero, nel corso delle opere, rinvenire beni appartenenti al patrimonio culturale o paesaggistico.